

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 28.

**Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
"Norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12, è così sostituito:

"Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione di Consiglio regionale costituito:

- a) *da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;*
- b) *da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;*
- c) *da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo."*

Art. 2

Aggiunta di comma nell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

"Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione Veneto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aggiorna l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima."

Art. 3

Norma transitoria

1. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge.

2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 30 del bilancio regionale per competenza e per cassa, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8220 "Restituzione dell'avanzo di amministrazione della gestione autonoma del Consiglio" dell'entrata dello stesso bilancio in conseguenza degli effettivi importi già accertati a chiusura della medesima.

2. Per gli oneri successivi al 1997 si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12, modificata con la presente l.r. n. 28/1997, verrà pubblicato in un fascicolo successivo.

INDICE

- Art. 1 - Sostituzione del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
- Art. 2 - Aggiunta di comma nell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
- Art. 3 - Norma transitoria
- Art. 4 - Norma finanziaria

Procedimento di formazione della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 dicembre 1996 dove ha acquisito il n. 246 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Galante;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 11 dicembre 1996;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 giugno 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza, il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1997, n. 6074;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 luglio 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 luglio 1997, n. 2755/22804, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, evidenziando che:

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con telegramma n. 200/8025/VE 030/01 8 ter, in data 25 luglio 1997, ha comunicato che il Governo della Repubblica non si è opposto all'ulteriore corso della legge regionale recante "Modifica della Legge Regionale 27 Novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari"" osservando, comunque, in relazione agli articoli 2 e 3, comma 2, che la previsione dell'aggiornamento dell'ammontare del contributo mensile, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo, prevista durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, benchè legittima, non potrebbe trovare applicazione, in presenza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 66, della l. 662/96 che prevede per il triennio 1997-1999 il blocco degli automatismi."

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per gli affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.